



## COMUNE DI SIAMAGGIORE (Provincia di Oristano)

Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F./P.I.: 00070840954  
Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 - e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N.31 del 26/05/2020**

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020</b>
---

La presente deliberazione è stata adottata dal commissario con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE in riunione tenutasi in modalità telematica tramite videochiamata in osservanza dell'art 73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. (GURI n. 70 del 17.03.2020) "Semplificazioni in materia di organi collegiali" e dell'ordinanza del commissario n. 2 del 13.03.2020.)

Come previsto in detta ordinanza il luogo, la data, l'ora ed i presenti sono quelli riportati nella parte sottostante dell'atto

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **venti** e minuti **zero** presso questa Sede Municipale, nell'Ufficio del Commissario, la Dr.ssa MARIA BONARIA SCALA, nominata con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 60 DEL 25.06.2019, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Felicina Deplano

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di Deliberazione di pari oggetto;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**VISTO** che con delibera del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 68 del 18/12/2019 recante "Approvazione nota di aggiornamento del D.U.P. 2020/2022", nella sezione "Analisi entrate: Politica Fiscale" sono state confermate anche per il triennio 2020/2022 le seguenti aliquote IMU in vigore nell'anno 2019:

Aliquote IMU

Descrizione	Anni 2020/2022
Abitazione principale e pertinenze	0,20%
Tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale	0,76%

#### Detrazioni d'imposta:

detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

#### Terreni agricoli:

Si precisa che con il comma 13 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016, ai fini dell'esenzione IMU, si ripristina il vecchio criterio contenuto nella circolare ministeriale 9/1993, pertanto il Comune di Siamaggiore ritorna in regime di esenzione IMU per i terreni agricoli.

#### Aree edificabili:

Ai fini della determinazione della base imponibile IMU si applica il combinato disposto dei seguenti atti:

- deliberazione GC n. 62 del 26/08/2013 con la quale sono stati approvati i valori venali per metro quadro riportati nel seguente prospetto:

Zona P.di F.	2020			
B1	Completamento interno	euro	45,00	Urbanizzata
B2	Completamento esterno	euro	32,00	Urbanizzata
C	Espansione residenziale	euro	40,00	Lottizzata e urbanizzata
C	Espansione residenziale non urbanizzata	euro	10,00	Non lottizzata e non urbanizzata
D1,D2, D3	Artigianale,industriale, commerciale urbanizzata	euro	12,00	Lottizzata e urbanizzata
D1,D2, D3	Artigianale,industriale,commerciale, non urbanizzata	euro	6,00	Non lottizzata, non urbanizzata e non soggetta a vincolo militare
D1,D2, D3	Artigianale,industriale,commerciale, non urbanizzata	euro	3,00	Non lottizzata, non urbanizzata, soggetta a vincolo militare
S2	Attrezz. per interesse comune e per pubblici servizi	euro	10,00	Lottizzata e urbanizzata
G	Edifici, attrezz., impianti pubblici e privati riservati a servizi interesse generale	euro	3,00	Non lottizzata, non urbanizzata e non soggetta a vincolo militare
G	Edifici, attrezz., impianti pubblici e privati riservati a servizi interesse generale	euro	2,00	Non lottizzata, non urbanizzata, soggetta a vincolo militare

- deliberazione GC n. 9 del 25/02/2015 con la quale è stata introdotta a decorrere dal 01/01/2015 l'esenzione IMU per tutte le aree edificabili che in applicazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ricadono in zone a elevato rischio idrogeologico e di fatto sono inedificabili.

**VISTO** che con delibera del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 68 del 18/12/2019 recante "Approvazione nota di aggiornamento del D.U.P. 2020/2022", nella sezione "Analisi entrate: Politica Fiscale" è stata confermata la non applicazione della TASI anche per il triennio 2020/2022 come nell'anno 2019:

**CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### **VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**DATO ATTO** che la legge di Bilancio, n. 160 del 27/12/2019, ha cancellato l'agevolazione disciplinata dall'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47/2014 e pertanto i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE sono soggetti al pagamento dell'IMU per la propria abitazione.

**CONSIDERATO** che è intendimento di questa Amministrazione confermare le aliquote vigenti, compatibilmente alle esigenze di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, mantenendo

inalterata la pressione fiscale sui contribuenti;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2013;

### **DELIBERA**

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 2,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) fabbricati di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 7) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille (circolare ministeriale 9/1993, il Comune di Siamaggiore è in regime di esenzione IMU per i terreni agricoli);
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,60 per mille (esenzione IMU per tutte le aree edificabili che in applicazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ricadono in zone Hi3 e Hi4 a elevato rischio idrogeologico e di fatto sono inedificabili).

**Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, stante l'urgenza di compiere tutti gli atti conseguenti all'applicazione del nuovo tributo così come modificato dalla L. 160 del 27.12.2019;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

II COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dr.ssa Maria Bonaria Scala

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Felicina Deplano

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA** ai sensi del novellato art. 49 TUEL

In ordine alla regolarità **Tecnica** si esprime parere

- X Favorevole**  
 **Sfavorevole**

Il Responsabile dell'Area

- Area Finanziaria F.to Dr. Massimo Bellu

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi del novellato art. 49 TUEL

In ordine alla regolarità **Contabile** si esprime parere

- X Favorevole**  
 **Sfavorevole**  
 **Non comporta effetti diretti e/o indiretti**

- Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dr. Massimo Bellu

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 27/05/2020 al 11/06/2020 Rep n. 218  
Siamaggiore, li 27/05/2020

IL DIPENDENTE ADDETTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO**

Certifico che la presente deliberazione:

- trovasi in pubblicazione dal 27/05/2020 al 11/06/2020 per 15 giorni consecutivi

Siamaggiore, li 27/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Felicina Deplano

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Siamaggiore, 27.05.2020

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Felicina Deplano